Assicurazione di responsabilità civile: non si può perdere la copertura per aver ammesso un errore

21 Luglio 2026
di Luca Orlando

Cass. civ., sez. III, sent. n. 23739/2026

Una polizza serve a proteggere l'assicurato dalle conseguenze patrimoniali di un rischio. Ma che cosa accade quando il contratto gli vieta di riconoscere la propria responsabilità, minacciando altrimenti la perdita dell'indennizzo? La sentenza n. 23739 del 21 luglio 2026 della Cassazione affronta proprio questa situazione, collegandola ai principi di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali.

La controversia riguardava una copertura di responsabilità civile professionale e una clausola che faceva discendere dall'ammissione di responsabilità dell'assicurato la decadenza dalla garanzia. La Corte ha ritenuto nulla tale pattuizione. Imporre a una persona di negare un errore effettivamente commesso, per non perdere la protezione assicurativa, significa creare un incentivo a comportamenti non leali e a controversie evitabili.

Il ragionamento richiama gli artt. 1175 e 1375 c.c., che esigono correttezza nell'adempimento e buona fede nell'esecuzione del contratto, nonché l'art. 1914 c.c. sul dovere di adoperarsi per evitare o diminuire il danno. Un riconoscimento tempestivo delle proprie responsabilità può agevolare la soluzione della lite e contenere le conseguenze

economiche dell’evento. Non sarebbe coerente punirlo automaticamente attraverso la perdita della copertura.

Resta ferma la necessità di un rapporto trasparente con l’assicuratore. L’assicurato deve comunicare il sinistro secondo il contratto, collaborare alla ricostruzione dei fatti e non presentare circostanze false. Ma cooperazione non significa dover negare una responsabilità che appare fondata. Occorre poi distinguere tra una dichiarazione spontanea, resa per chiarire l’accaduto, e una transazione che impegni a pagare somme o ad assumere obblighi: per quest’ultima possono operare diverse regole contrattuali. La decisione non elimina il diritto dell’impresa di contestare l’esistenza del danno o l’operatività della polizza. Impone piuttosto che le clausole siano compatibili con una gestione corretta del rischio e della controversia, senza premiare comportamenti meramente dilatori.

Naturalmente ciò non equivale a rendere ogni dichiarazione dell’assicurato vincolante per l’impresa. La ricostruzione dei fatti e l’esistenza della responsabilità restano questioni da verificare. La Cassazione ha dichiarato la nullità della clausola e rinviato la causa per un nuovo esame. La portata della sentenza è significativa: l’autonomia contrattuale incontra un limite quando una previsione obbliga, di fatto, a scegliere tra onestà e tutela assicurativa.